

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 188-BIS, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

Evento È stato pubblicato sulla G.U.R.I. il **Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78** - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Decreto che qualcuno ha già chiamato "**TESTO UNICO SISTRI**".

Entrata in vigore Mercoledì 08 giugno p.v.

Struttura del decreto Il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 78 del 2016 è composto da:

1. n° 24 articoli
2. n° 2 allegati
3. e, delle note

Importante:

Le quote relative al contributo annuale SISTRI e ai costi dei dispositivi sono nell'allegato 1.

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI Sono i soggetti definiti dall'articolo 188-ter del Decreto Legislativo n° 152 del 2006 e, successive modifiche ed integrazioni con conferma delle deroghe introdotte dal DM 24 aprile 2014 e, quindi:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti (con esclusione dei soggetti che conferiscono i rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta);
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizi, da attività sanitarie)
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;

a cui si aggiungono:

- nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;

- nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
- nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Nuove definizioni L'articolo 1 del nuovo Decreto stabilisce che alle definizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e, s.m.i.) siano aggiunte alcune definizioni, in particolare:

(omettiamo la lettera definizione di associazioni imprenditoriali)

b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema;

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;

d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 18;

e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonché il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità;

i) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facoltà di adesione al SISTRI;

l) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

Importante Il DM specifica che saranno emanati alcuni decreti si **natura non regolamentare** per stabilire le procedure di accesso e

compilazione/trasmissione dei dati all'interno del portale SISTRI.

SINO A QUANDO NON SARANNO EMANATI TALI DECRETI RIMANGONO VALIDE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI MANUALI SISTRI.

La gestione del SISTRI **Rimane in capo ai Carabinieri.**

Adesione al SISTRI L'adesione è **preventiva all'attività di produzione**, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi.

L'operatore deve dotarsi di un dispositivo USB per ogni unità locale e per ciascuna attività svolta.

I dispositivi USB sono consegnati entro 30 giorni dall'iscrizione e devono essere conservati presso la sede/unità locale di riferimento.

Nota:

Se presso tale sede non vi è possibilità di vigilanza e controllo degli accessi la chiavetta USB potrà essere gestita presso un'altra sede, ma, è necessario comunicare tale sede di delocalizzazione del dispositivo USB per iscritto al SISTRI.

Chi effettua la raccolta ed il trasporto deve ritirare ed installare un secondo dispositivo: la Black Box.

I dispositivi black box devono essere installata su ciascun veicolo, ciascuno dei quali ha associata una chiavetta USB; le black box sono installate da officine autorizzate del sistema SISTRI.

I trasportatori ritirano i dispositivi presso le sezioni regionali o provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nota:

I dispositivi, sia USB sia Black box sono in comodato d'uso.

Oltre che ai soggetti tenuti all'iscrizione ed indicati nell'articolo 4 del DM 78/2016 si può aderire, alle gestione dei rifiuti mediante SISTRI, anche su base volontaria, in questo caso l'operatore deve compilare un'apposita sezione presente nel portale SISTRI; tale operatore può uscire dal sistema di gestione mediante SISTRI in qualunque momento dichiarando però di voler interrompere l'adesione volontaria.

L'operatore tornerà alla gestione cartacea dei rifiuti: registro di carico e scarico, formulari, MUD.

Importante Dall'iscrizione i dispositivi sono consegnati entro 30 giorni.

L'inserimento nel sistema delle informazioni **non è obbligatorio** nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei 7 giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità con le modalità cartacee utilizzate oggi.

Contributo di adesione Il Decreto ministeriale in oggetto contiene, nell'allegato 1, la revisione dei contributi e dei costi dei dispositivi (USB e Black Box). Tali contributi sono differenziati a secondo che il soggetto sia obbligato ad aderire al SISTRI o aderisca su base volontaria.

Nel citato allegato 1 al DM 78/16 sono indicate:

1. le ripartizioni dei contributi per categoria di soggetti;
2. le modalità di pagamento dei contributi
3. le modalità di sostituzione dei dispositivi
4. le modalità di duplicazione dei dispositivi e dispositivi per l'interoperatività.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione.

Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

Portale SISTRI Entrando nel portale del SISTRI troviamo due aree di lavoro che devono essere compilate per adempiere alle gestione amministrativa/documentale dei rifiuti:

1. L'area registro cronologico:
 - a. visualizza registri
 - b. Nuova Registrazione Cronologica
 - c. Visualizza Registros da Firmare
2. L'area movimentazione:
 - a. Movimentazioni
 - b. Scheda da collegare al Registro
 - c. Scheda Produttore: Compila nuova scheda
 - d. Scheda Produttore: Schede completate
 - e. Compila altre schede SISTRI
 - f. Moduli in bianco per schede SISTRI

La prima area è l'equivalente dell'attuare gestione del Registro di carico e scarico; mentre la seconda è la gestione degli attuali formulari di trasporto rifiuti.

Il trasportatore dei rifiuti compila la propria sezione **prima di effettuare il trasporto.**

Il produttore stamperà la scheda SISTRI dall'area movimentazione al momento dell'arrivo del trasportatore c/o la propria sede; ne stamperà due copie, una rimane presso il produttore e l'altra segue il trasporto del rifiuto.

Quando il rifiuto giunge al destinatario, al fine di chiudere gli obblighi del produttore, il Sistema SISTRI manda mediante PEC (quella attribuita in automatico dal SISTRI stesso) la comunicazione di accettazione (l'equivalente dell'attuale 4° copia del formulario).

Tale pdf deve pervenire **entro 30 giorni**. In caso di mancata ricezione entro 30 giorni, il produttore deve darne comunicazione scritta (per posta elettronica) al:

- SISTRI
- Alla PROVINCIA competente per territorio

Importante:

Il decreto conferma le tempistiche di compilazione a cui siamo abituati, ovverosia, per i produttori entro 10 giorni lavorativi (il sabato è considerato lavorativo) da quando il rifiuto è in deposito temporaneo registro il carico, comunque prima di effettuarne lo scarico ed entro 10 giorni (lavorativi) dal trasporto effettuo la registrazione dello scarico.

I commercianti e gli intermediari hanno 10 giorni lavorativi, per effettuare la registrazione, dalla conclusione della transazione stessa.

Malfunzionamento dei dispositivi

Nell'articolato del DM vi sono le indicazioni per l'operatore in caso di malfunzionamento dei dispositivi.

Se il dispositivo non funziona per motivi legati al dispositivo stesso, l'operatore deve comunicarlo al SISTRI, che a proprie spese, provvede alla rimozione del problema o alla sostituzione del dispositivo malfunzionante.

Cosa fare se il produttore NON è iscritto al SISTRI ed il trasportatore SI

In questo caso, il produttore deve comunicare al trasportatore, **TUTTI** i dati necessari al trasportatore per compilare l'area movimentazione del SISTRI.

È quindi il trasportatore stesso a compilare i dati riferiti al produttore del rifiuto e ad arrivare dal produttore con due copie cartacee della scheda. Una copia rimarrà al produttore ed una seguirà il trasporto.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.

Cosa fare se il produttore
NON è iscritto al SISTRI
ed il trasportatore SI

In questo caso, il produttore deve comunicare al trasportatore, **TUTTI** i dati necessari al trasportatore per compilare l'area movimentazione del SISTRI.

È quindi il trasportatore stesso a compilare i dati riferiti al produttore del rifiuto e ad arrivare dal produttore con due copie cartacee della scheda. Una copia rimarrà al produttore ed una seguirà il trasporto.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.

Cosa fare se il trasportatore
NON è iscritto al SISTRI
es.: trasporto conto proprio
di rifiuti pericolosi

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto nell'articolo del trasporto rifiuti del TUA (formulario ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i.).

Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.

Problemi informatici

Se uno degli operatori tenuti al gestione mediante SISTRI **non può compilare** la scheda movimentazione, ma, uno degli altri soggetti – a monte o a valle di tale operatore – compilerà la sezione che doveva compilare l'operatore “in emergenza informatica”.

Se più operatori si trovano in situazioni informatiche problematiche (non funziona il dispositivo, non c'è linea, il sito è in manutenzione) è necessario comunicare al SISTRI tale problematica – per iscritto – prima della movimentazione e provvedere a compilare la scheda SISTRI in BIANCO (si scarica dal portale nell'area autentica).

NON appena risolto il problema informatico i dati gestiti in manuale devono essere inseriti nel portale SISTRI.

Variazioni

Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti all'adesione al SISTRI o che vi hanno aderito volontariamente:

- sospendono o cessano l'attività per cui veniva utilizzato un dispositivo
- chiudono l'attività o l'unità locale registrata al SISTRI

è necessario darne tempestiva comunicazione al SISTRI per iscritto.

In particolare nel caso di chiusura della società o dell'unità locale tale comunicazione deve avvenire entro 72 ore dalla comunicazione che l'azienda ha inoltrato al Registro Imprese.

È possibile "effettuare la voltura" dei dispositivi, comunicando, sempre per iscritto, al SISTRI i cambiamenti dell'intestazione dei dispositivi. Tale comunicazione è preventiva all'attuazione del subentro.

Se si tratta di semplici variazioni dei dati societari comunicati al SISTRI in sede di iscrizione, la variazione è effettuata dall'operatore direttamente dal portale.

Le variazioni che sono legate alla figura del trasportatore si ricorda che tali variazioni devono essere comunicate al Albo Nazionale Gestori Ambientali (sempre per via telematica) e, sarà quindi l'Albo a trasmetterle al SISTRI.

Per i casi di:

restituzione USB

installazioni black box

disinstallazioni black box

riconfigurazioni black box

si deve fare riferimento alle delibere dell'Albo Gestori.

Casi specifici

Trasporti transfrontalieri

Nel caso in cui il trasportatore si avvale di un trasporto transfrontaliero (quindi un destinatario straniero) lo stesso produttore deve allegare nel portare SISTRI – quando compila l'area movimentazione – la copia del documento di movimento definito dal Regolamento CE 1013/2006.

Rifiuti prodotti in cantiere

I rifiuti prodotti in cantieri con durata inferiore a 6 mesi e non dotte di tecnologia informatica gestiranno il SISTRI dalla sede legale o dall'unità locale.

Per i cantieri in cui vi sono diversi soggetti l'attività è per ciascuno di essi, con riferimento al contratto con il cantiere.

Rifiuti da manutenzione

Per i rifiuti provenienti da manutenzione o prodotti fuori dall'unità locale il registro cronologico è gestito dalla sede legale o unità locale.

Per l'area movimentazione si gestiranno tali trasporti con la scheda SISTRI in bianco.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Modalità semplificate

I produttori e/o i trasportatori di propri rifiuti possono delegare le associazioni di categoria o le loro società di servizi della gestione mediante SISTRI. In questo caso la compilazione del registro cronologico deve avvenire entro 45 giorni (comunque il carico deve essere registrato prima del trasporto).

I produttori di quantità di rifiuti pericolosi fino a 200 kg o 200 litri all'anno possono compilare le registrazioni cronologiche con cadenza trimestrale.

Importante:

le annotazione di carico, anche in caso delle procedure semplificate devono avvenire prima del trasporto.

Riferimenti normativi

- D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152 e, successive modifiche ed integrazioni
- Manuali SISTRI
- D.M. 30 marzo 2016 n° 78

Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti

